

SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA CASA COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI UNO

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1.= Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato d'oneri disciplina il servizio di vigilanza armata, con presidio fisso e ronda notturna, della Casa comunale di Acerra sita in Viale della Democrazia.

Il servizio ha lo scopo di assicurare una idonea copertura di vigilanza e di sicurezza al fine di prevenire attività e/o atti criminosi di furto e vandalismo a danno della struttura.

Art. 2.= Durata del contratto

La durata dell'appalto è di anni 1 (uno) a partire dalla stipula del contratto.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea finalizzata all'espletamento ed al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova gara.

Art. 4.= Importo dell'appalto

L'importo dell'appalto a base d'asta è fissato in € 102.631,32 (centoduemilaseicentotrentuno/32) I.V.A. esclusa, calcolato a partire dal costo medio orario del personale tecnico di livello IV appartenente ad istituti di vigilanza privata, ai sensi del Decreto 8 Luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, incrementato del 10% per spese generali ed utile d'impresa, e a fronte di una previsione massima di ore 4.401 annue, così distinte:

Ore 12,00 x gg.365 4.380 Ore 7 x gg.3 (Natale, Capodanno e Pasqua) 21 **TOTALE 4.401**

Costo medio orario (sud e isole) Tecnico IV Livello € 21,20 Spese generali ed utile d'impresa (10%) € 2,12 TARIFFA ORARIA € 23,32

L'importo deve ritenersi fisso ed invariato per tutta la durata del servizio.

Art. 5.= Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla gara le Ditte individuali, le Società commerciali, le Società cooperative e i Consorzi le società, sia singolarmente che appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12.04.2006 n°163 e successive modificazioni ed integrazioni ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 38, 39, 41 e 42 del citato D.Lgs.n°163/2006 e, inoltre, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Iscrizione alla C.C.I.A.A., per la categoria corrispondente all'oggetto del servizio da rendere;
- 2) Licenza ad esercitare attività di vigilanza rilasciata dalla Prefettura di competenza ai sensi del T.U.L.P.S.;
- 3) Fatturato minimo per servizi uguali nel triennio precedente (2010-2012) almeno pari all'importo posto a base d'asta, I.V.A. esclusa.

Art. 6.= Aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12.04.2006, n°163 e successive modificazioni ed integrazioni e con le modalità previste nel bando di gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 7.= Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto secondo le seguenti modalità:

- 1. la guardia giurata, armata ed in divisa del Corpo, deve effettuare il servizio di vigilanza nell'arco di tempo di 12 (dodici) ore e, precisamente, dalle ore 20,00 alle ore 08,00 di tutti i giorni, compreso i festivi, nonché dalle ore 13,00 alle ore 20,00 nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua;
- 2. all'inizio del servizio la guardia deve accertarsi della esistenza o meno di ogni possibile inconveniente eventualmente verificatosi e, in tal caso, segnalare con propria relazione alle Autorità di P.S. e, per conoscenza, all'Amministrazione comunale l'inconveniente riscontrato;
- 3. vigilanza, mediante ronda, con punzonatura da effettuarsi ogni due ore circa all'interno dell'edificio;

4. alla fine del servizio la guardia dovrà redigere e consegnare al Comando di Polizia Municipale il rapporto dell'attività svolta, con espressa indicazione di eventuali inconvenienti.

Art. 8.= Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri concernenti il personale da esso dipendente per l'esatto svolgimento del servizio.

Art. 9.= Obblighi e responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è responsabile verso l'Amministrazione della esatta e puntuale esecuzione del servizio oggetto del contratto, nonché del buon esito dello stesso e, in generale, dell'opera dei propri dipendenti.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e gli accordi integrativi dello stesso in vigore, per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, rimanendo esclusa qualsiasi responsabilità per tutto quanto previsto dal presente articolo per l'Amministrazione comunale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'osservanza delle norme di cui sopra ed in caso di violazione, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze accertate o ad essa comunicate dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione appaltante sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento e potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere il contratto.

Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti, l'Impresa appaltatrice non può opporre eccezioni, né ha alcun titolo al risarcimento dei danni.

L'aggiudicatario, inoltre, avrà ad esclusivo suo onere il risarcimento alla Stazione appaltante dei danni che dovessero essere causati nello svolgimento del servizio medesimo.

L'Impresa assume direttamente la piena responsabilità penale e civile derivante da qualsiasi causa dipendente dall'esecuzione dell'appalto.

Per quanto sopra, esonera l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione dell'appalto e si obbliga a sollevarla da ogni azione o molestia, nessuna esclusa, che eventualmente potesse venir proposta contro di essa.

L'Amministrazione rimane estranea sempre, anche in caso di permessa cessione di crediti, ad ogni vertenza che possa sorgere tra l'Impresa ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere.

L'Appaltatore risponderà del danneggiamento dei beni immobili oggetto dell'attività di vigilanza che sia imputabile a negligenza, imperizia, incapacità o, comunque, inosservanza di norme, regole, disciplina, nonché dei requisiti minimi di effettuazione del servizio previsti dal presente Capitolato.

A copertura dei rischi di cui al precedente capoverso l'Appaltatore stipulerà apposita polizza assicurativa a favore dell'Amministrazione appaltante, per un massimale non inferiore ad € 500.000,00. Detta assicurazione dovrà essere efficace sin dal primo giorno di esecuzione del servizio e per tutta la durata dello stesso.

Art. 10.= Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati in rate mensili posticipate entro 60 giorni dalla presentazione di fattura.

Il corrispettivo sarà liquidato con Dispositivo di liquidazione da parte del Dirigente competente e, ai fini della "tracciabilità" esso avverrà mediante bonifico bancario su apposito conto corrente"dedicato" ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 13.08.2010, n°136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.= Penali

Le trasgressioni alle prescrizioni del presente Capitolato, la negligenza nell'esecuzione del servizio, le deficienze d'organizzazione, segnalati dal Comando di Polizia Urbana, determineranno l'applicazione di una pena pecuniaria di € 500,00 (cinquecento/oo) per ogni inadempienza rilevata, salvo il risarcimento per eventuali danni subiti.

Le trasgressioni saranno contestate a mezzo lettera raccomandata A.R. del Responsabile del servizio all'Impresa.

Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio risolvere in ogni momento il contratto. In tal caso sarà corrisposto all'Impresa il prezzo contrattuale per il servizio effettivamente prestato fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che l'Amministrazione sarà costretta a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa dell'Impresa inadempiente.

Art. 12.= Risoluzione del contratto

L'Amministrazione potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata del contratto nei seguenti casi:

- a) sostanziali violazioni degli obblighi assunti con la stipula del contratto;
- b) subappalto del servizio ad altra Impresa;
- c) cessione dell'Impresa, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- d) impossibilità di eseguire il contratto, in conseguenza di cause non imputabili all'Impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice Civile:
- e) assenza del personale addetto alla vigilanza dal posto di servizio;
- f) ripetuta e documentata negligenza nell'espletamento del servizio, nonché inosservanza delle eventuali disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale.

Nelle richiamate fattispecie l'Amministrazione risolverà il contratto a seguito di comunicazione scritta all'Impresa con il conseguente incameramento del deposito cauzionale di cui al successivo art. 13, fatti salvi ed impregiudicati i diritti a richiedere in ogni caso il risarcimento per maggiori danni subiti.

L'Amministrazione, inoltre, potrà far eseguire in danno dell'Impresa inadempiente l'esecuzione totale o parziale del contratto ad altra Società di propria fiducia, scelta con procedura d'urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'Impresa inadempiente verranno addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, che verranno prelevate da eventuali crediti e dal citato deposito cauzionale prestato, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'Impresa.

Nel caso di minore spesa nulla compete all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 13.= Deposito cauzionale provvisorio e definitivo

L'Impresa concorrente dovrà presentare, unitamente all'offerta, l'attestazione di costituzione di un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara.

La cauzione provvisoria verrà restituita all'Impresa risultata aggiudicataria dopo la costituzione del deposito cauzionale definitivo, mentre alle Imprese non aggiudicatarie sarà restituita dopo l'aggiudicazione definitiva, fatta eccezione per il concorrente immediatamente successivo al primo nell'ordine di aggiudicazione, per il quale sarà svincolata successivamente alla stipula del contratto con l'aggiudicataria.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa dell'inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio, fatti salvi i maggiori danni, l'Impresa aggiudicataria è tenuta a prestare idonea cauzione definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell'ammontare del contratto, al netto dell'IVA, entro 10 giorni dalla data di inizio del servizio, mediane consegna di uno dei seguenti titoli:

- a) quietanza rilasciata dal Tesoriere dell'Ente, comprovante l'avvenuto versamento dell'importo richiesto;
 - b) assegno circolare intestato all'Ente;
- c) fideiussione bancaria o polizza assicurativa, riportante l'espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a reintegrare la cauzione definitiva di cui l'Ente avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato una volta scaduto il contratto, fino alla definizione di ogni eventuale eccezione o controversia.

Art. 14.= Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'appaltatore possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal presente contratto, con preavviso di almeno un mese da notificarsi all'Impresa tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15.= Divieto di cessione e subappalto

E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere ad altri il contratto e di subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena la risoluzione "ipso jure" del rapporto e l'incameramento, a titolo di penale, del deposito cauzionale costituito a garanzia del buon espletamento del servizio, salva ed impregiudicata ogni altra azione per la refusione di eventuali maggiori danni.

Art. 16.= Operatività delle clausole

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'Appaltatore.

Art. 17.= Elezione di domicilio

Per l'esecuzione dell'appalto l'aggiudicatario si impegna ad eleggere e comunicare, prima della stipula del contratto, il proprio domicilio nella Città di Acerra.

Presso tale domicilio l'Amministrazione invierà o notificherà ogni eventuale comunicazione, atto giudiziale o stragiudiziale inerente il rapporto di lavoro.

Art. 18.= Spese contrattuali

Saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria le spese relative alla sottoscrizione del contratto di appalto ivi comprese quelle per bolli, diritti e registrazioni.

Art. 19.= Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per effetto del presente Capitolato d'oneri, e che non sia potuta risolvere mediante amichevole composizione tra le parti, saranno demandate al Tribunale di Nola e al TAR CAMPANIA competenti per territorio.